

SCHEDA

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DELL'ANMIL

Delega al Governo per il riordino della normativa in tema di tutela dai rischi da lavoro e per l'emanazione di un Testo Unico delle disposizioni per la tutela sociale dei lavoratori contro gli infortuni e malattie professionali

Proseguendo sul cammino tracciato dal disegno di legge Amati-Colli - relativo alla tutela delle lavoratrici e delle infortunate sul lavoro o affette da malattie professionali, attualmente oggetto di esame in Senato - l'ANMIL presenta, oggi, una proposta di legge di iniziativa popolare avente l'ulteriore importante obiettivo di contribuire ad una riforma di più ampio respiro.

Questa proposta, infatti, vorrebbe riordinare tutta la materia della tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, intervenendo sul T.U. del 1965, attraverso una delega al Governo, i cui principi e criteri direttivi, sono in parte, di seguito, sintetizzati.

- a) Riconduzione della normativa e dei servizi del Fondo per i superstiti di caduti sul lavoro nell'ambito della disciplina generale.
- b) Previsione di meccanismi di monitoraggio delle condizioni lavorative degli infortunati al rientro sul posto di lavoro.
- c) Equiparazione del superstite convivente, non coniugato, al coniuge.
- d) Riconoscimento, per i superstiti di deceduti all'inizio della carriera lavorativa, di una rendita agganciata al massimale retributivo.
- e) Riconduzione dell'assicurazione casalinghe, per quelle a tempo pieno e *part-time*, nell'alveo generale della tutela.
- f) Considerazione delle conseguenze psicologiche dell'infortunio, sia per la quantificazione del danno sia per individuare servizi e prestazioni curativi.
- g) Generalizzazione della tutela per tutti i lavoratori esposti a rischi professionali.
- h) Conferma della tutela, nell'ambito del sistema generale, per tutti i dipendenti della PA.
- i) Previsione per i lavoratori autonomi, e categorie ad essi assimilabili, di forme di flessibilità della tutela e nel rispetto di livelli essenziali definiti in coerenza con quelli attualmente garantiti.
- j) Revisione degli istituti giuridici riguardanti la valutazione del grado di invalidità permanente, al fine di garantire coerenza e continuità fra i sistemi di valutazione dei danni biologico e patrimoniale.



- k) Utilizzazione delle valutazioni assicurative, quale parametro di riferimento per tutti gli interventi sociali posti in relazione ad un determinato grado di invalidità del lavoratore, dalle normative in materia di assistenza e servizi sociali.
- l) Valorizzazione del ruolo dell'INAIL, nella valutazione delle potenzialità professionali dell'invalido, da correlare con il meccanismo dei coefficienti per la migliore funzionalità di un avviamento.
- m) Revisione del procedimento di valutazione del *danno biologico* al fine di superare i limiti dell'attuale valutazione provvisoria.
- n) Previsione di un monitoraggio continuo dell'evoluzione dei rischi e dei danni professionali, tenendo conto delle specificità di genere dei lavoratori.
- o) Revisione dell'istituto della rendita di passaggio per farlo aderire ad effettive finalità di prevenzione ed estenderne l'applicazione a tecnopatie diverse dalla silicosi e dalla asbestosi.
- p) Previsione del diritto degli invalidi, affetti da patologie terminali, ad una adeguata terapia del dolore, con il supporto di una specifica prestazione economica.
- q) Revisione del meccanismo di partecipazione dell'INAIL al finanziamento del sistema sanitario pubblico.
- r) Eliminazione del divieto di cumulo, sotto qualsiasi forma, fra prestazioni in rendita e prestazioni pensionistiche previdenziali.
- s) Riconsiderazione, alla luce della esperienza maturata circa l'effettiva incidenza di menomazioni di minore gravità sulle concrete possibilità di occupazione, del grado minimo di invalidità per il diritto a rendita.
- t) Revisione dell'istituto dell'assegno per assistenza personale continuativa, quale prestazione integrativa dell'indennizzo assicurativo, per agevolare il reinserimento socio-lavorativo.
- u) Valorizzazione, nella gestione assicurativa, di una componente indennitario-assistenziale che gestisca provvidenze mirate a specifiche condizioni di disagio di infortunati ed invalidi mediante, fra l'altro, forme di assistenza in ricovero e domiciliare che, con il contributo di Associazioni di categoria e volontariato, migliorino la qualità dell'assistenza e ridimensionino i costi;
- v) Riordino dell'istituto dell'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro e della relativa azione di regresso.

